

**N.916/2017 V.G. – Accordo di composizione della crisi di CERAGIOLI CARLO EGIDIO  
– Omologato in data 12-9-2017 – Procedura di revoca d’ufficio ex art.11, co.5 L.3/2012**

**TRIBUNALE DI LUCCA  
Sezione Fallimentare**

Il Giudice delegato alla procedura,

premesso che i gestori della crisi hanno fatto pervenire in data 25.11.2020 relazione con la quale, evidenziato che il Ceragioli, in violazione dell’accordo omologato, tacendo la conclusione della vendita del bene immobile in comproprietà con i fratelli (avvenuta a luglio 2018), oggetto dell’accordo con i creditori, aveva incassato il relativo prezzo senza rimmetterlo ai gestori per i pagamenti ai creditori, fatta eccezione per la somma di euro 5.000,00 (versata a dicembre 2018), hanno sollecitato l’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 11, co.5 (revoca d’ufficio dell’accordo) e 14, quater L.3/2012 (conversione della procedura di composizione in liquidazione);

vista la relazione del debitore allegata a quella dei gestori con la quale egli assume di avere avvertito telefonicamente uno dei due gestori della crisi della vendita del bene (e, precisamente, la rag. Granucci) e di avere rimesso ai gestori la somma di euro 5.000,00, rispetto al maggiore importo percepito dalla vendita: l’importo residuo era stato impiegato per far fronte ai propri bisogni dopo l’interruzione del rapporto di collaborazione con la ditta Serra srl, presso la quale lavorava come agente di commercio al momento del deposito della proposta di accordo [dalla memoria del debitore risulta, tuttavia, che il rapporto con la ditta Serra è cessato il 30.9.2018 e che dal 1.11.2018 egli ha instaurato un analogo rapporto di collaborazione con la ditta Idea Colore srl];

sentito all’udienza del 15.1.2021 il debitore si è riportato alla memoria predisposta dal suo difensore: la memoria ripropone gli argomenti già impiegati nella relazione fatta pervenire ai gestori, aggiungendo che l’accordo di composizione della crisi non prevede un termine per il versamento della quota prezzo ricavata dalla vendita del bene in comproprietà;

considerato che l’art.11, co.5, L.3/2012 dispone la revoca d’ufficio dell’accordo in presenza di atti del debitore diretti a frodare le ragioni dei creditori compiuti dopo l’omologazione; che tale previsione fa da pendant con quella di cui all’art.14, co.1 L.3/2012 che disciplina l’azione d’annullamento dell’accordo, su istanza di ogni creditore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività esistenti; che l’azione di annullamento costituisce rimedio ad atti di frode del debitore antecedenti alla conclusione dell’accordo che hanno inciso sul processo di formazione del voto dei creditori e la legittimazione a proporla spetta unicamente ai questi ultimi; la revoca d’ufficio sanziona, invece, gli atti di frode del debitore compiuti dopo l’omologazione dell’accordo;

ritenuto che costituisca atto del debitore diretto a frodare le ragioni dei creditori l’aver proceduto alla vendita del bene oggetto dell’accordo omologato senza darne notizia ai gestori e sottraendo il prezzo di vendita ai creditori (l’assunto del debitore, di avere avvertito telefonicamen-

te il gestore, è stato da questi contestato e non ne è stata offerta prova; il gestore ha evidenziato di aver scoperto l'avvenuta vendita nel corso dell'attività di vigilanza e che il debitore aveva rimesso una parte minimale del prezzo a distanza di sei mesi dalla vendita e dopo diversi solleciti; va considerato poi, ai fini de quibus, che l'obbligo di versare il prezzo di vendita era attuale con la vendita del bene ed era pertanto immediatamente esigibile ex art.1183 c.c.);

considerato che in difetto di istanza del debitore o di uno dei creditori non è possibile procedere alla conversione della procedura di composizione in procedura di liquidazione;

**P.Q.M.**

revoca (l'omologazione del)l'accordo di composizione della crisi di Carlo Egidio Ceragioli; dispone che il presente provvedimento sia pubblicato nell'apposita area dedicata ai piani di composizione della crisi da sovraindebitamento della CCIAA di Lucca, nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca.

Lucca, 25-1-2021.

Il G.D.  
Carmine Capozzi